

## POLITICA AZIENDALE CONTRO IL LAVORO MINORILE

### 1. SCOPO

Il presente documento viene emesso al fine di soddisfare quanto richiesto dal § 1 dello standard SA 8000 e al fine di regolamentare quanto indicato nella Politica aziendale.

Lo scopo della presente procedura è definire le modalità e le responsabilità della nostra Organizzazione in merito alle attività di prevenzione ed eventuale recupero di lavoratori minori che dovessero venire trovati a lavorare presso le sedi della stessa o presso fornitori.

L'Azienda attraverso la presente procedura stabilisce, documenta, mantiene attive e comunica efficacemente al personale la prevenzione e le eventuali azioni di recupero a favore di bambini per i quali si riscontra una situazione lavorativa che rientra nella definizione di "Lavoro Infantile".

La presente Politica si applica alla nostra Organizzazione e ai fornitori.

In linea con i principi e valori espressi nel nostro Codice Etico, l'Azienda si impegna a:

- ✓ Non impiegare al proprio interno lavoratori di età rientrante nelle definizioni di bambino e giovane lavoratore, e si astiene dall'esporsi a situazioni che siano, fuori o dentro il luogo di lavoro, rischiose, pericolose e nocive per la salute;
- ✓ A rispettare e divulgare alle parti interessate, sia interne che esterne, il proprio impegno a non usufruire di lavoro infantile, né in modo sistematico né in modo saltuario e farsi portavoce di una cultura di tutela dei giovani sul lavoro;
- ✓ A rispettare:
  - I contratti collettivi del lavoro e di tutta la normativa sull'impiego dei minori e dei giovani in azienda (convenzione di stage, apprendistato, contratto di inserimento, forme di alternanza scuola-lavoro, etc.) in conformità con il D.lgs. n.345 del 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  - Normativa che tutela le esigenze connesse agli studenti lavoratori;
  - Forme di collaborazione con scuole ed enti di istruzione per favorire l'inserimento dei giovani nel lavoro;
  - Forme di collaborazione con gli enti locali per il sostegno delle politiche di tutela dei minori (per esempio a livello nazionale, regionale, telefono azzurro etc.);

Seppure l'Azienda non utilizzi e non sostenga il lavoro infantile, è previsto un programma di rimedio nel caso in cui essa si trovi a dover far fronte ad eventuali episodi di lavoro infantile.

### 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ✓ Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;
- ✓ Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino;
- ✓ Convenzione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne;
- ✓ ILO Convenzione 138 e Raccomandazione 146 (Età minima e Raccomandazione);
- ✓ ILO Convenzione 182 (Peggiori forme di lavoro minorile);
- ✓ Convenzione 138 e Raccomandazione 146 ILO (Età minima);
- ✓ Convenzione 155 e Raccomandazione 164 ILO (Salute e sicurezza sul lavoro);

### 3. DEFINIZIONI

**Definizione di Bambino:** qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, a meno che le leggi locali sull'età minima prevedano un'età più elevata per il lavoro o la scuola dell'obbligo, nel qual caso si applica l'età più elevata. Se, invece, la legge locale definisce l'età minima a 14 anni di età, in accordo alle eccezioni previste per i Paesi in via di Sviluppo aderenti alla Convenzione ILO 138, si applica l'età inferiore.

**Definizione di Giovane Lavoratore:** qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino, come sopra definito, e sia di età inferiore ai 18 anni.

**Definizione di Lavoro Infantile:** qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a quella specificata nella definizione di bambino sopra riportata, ad eccezione di quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146.

**Definizione di Lavoro Obbligato:** qualsiasi lavoro o servizio ottenuto da una persona sotto minaccia di una qualsiasi penale, e per il quale detta persona non si è offerta volontariamente, o per il quale detto lavoro o servizio sia richiesto come forma di pagamento di un debito.

**Definizione di Azione di Rimedio per i Bambini:** ogni forma di sostegno ed azione necessari a garantire la sicurezza, la salute, l'educazione e lo sviluppo dei bambini che siano stati sottoposti a lavoro infantile, come sopra definito, ed abbiano terminato tale lavoro.

Il termine *lavoro infantile* si riferisce a qualsiasi lavoro effettuato da un bambino d'età inferiore all'età specificata nella definizione di bambino sopra riportata, ad eccezione del lavoro leggero, come previsto dalla Convenzione ILO 138 all'articolo 7.

### 4. CRITERI DI GESTIONE

I criteri indicati nella presente procedura e i requisiti determinati nello Standard SA8000 sono applicati da Termisol Termica S.r.l. e richiesti ai propri fornitori e subappaltatori, affinché applichino quanto da noi stabilito ed operino in conformità al requisito della norma, pena sanzioni che arrivano all'esclusione dall'albo dei fornitori.

Di seguito i criteri per la gestione del requisito *lavoro infantile* dettato dalla SA8000:

**1.1** L'organizzazione non *deve* ricorrere né dare sostegno all'utilizzo del lavoro infantile, come sopra definito.

**1.2** L'organizzazione *deve* stabilire, documentare, mantenere attive e comunicare efficacemente al personale e alle altre parti interessate, politiche e procedure scritte per rimediare a situazioni di lavoro infantile, e *deve* fornire un adeguato sostegno finanziario e di altro genere per permettere ai bambini coinvolti di frequentare la scuola e rimanervi fino a quando non rientreranno più nella definizione di bambino.

**1.3** L'organizzazione *può* impiegare giovani lavoratori, ma laddove detti giovani lavoratori siano soggetti all'istruzione obbligatoria, *devono* lavorare solo fuori dall'orario scolastico. In nessuna circostanza il totale del tempo trascorso tra scuola, lavoro e spostamenti *deve* superare le 10 ore al giorno, e in nessun caso i giovani lavoratori *devono* lavorare per più di 8 ore al giorno. Non è permesso che lavorino in orario notturno.

1.4 L'organizzazione non *deve* esporre bambini o giovani lavoratori a situazioni rischiose o nocive per la loro salute fisica e mentale e per il loro sviluppo, sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro.

Termisol Termica S.r.l. dichiara che il lavoro infantile non è utilizzato direttamente né indirettamente e che non dà sostegno diretto o indiretto a detto strumento.

Infatti Termisol Termica S.r.l., nel pieno rispetto della legislazione italiana, europea ed internazionale in materia di tutela dei minori, applica come **requisito indispensabile per l'inizio di un rapporto di lavoro l'aver compiuto 18 anni di età anagrafica**. Le modalità operative per verificare e rimediare a situazioni di lavoro infantile nonché dare eventuale sostegno finanziario e di altro genere sono di seguito riportate:

- ✓ Termisol Termica S.r.l. prevede e applica il controllo per cui, al momento dell'assunzione, l'età del candidato all'assunzione sia verificata attraverso i documenti di identità e la verifica visiva. Tale procedura consente di non assumere personale che rientra nella definizione di *bambino e/o giovane* lavoratore;
- ✓ Termisol Termica S.r.l. precisa la volontà di comunicare al personale ed alle parti interessate le politiche e le procedure per la promozione dell'educazione dei bambini che ricadono nell'ambito della raccomandazione ILO 146 e dei giovani lavoratori soggetti all'applicazione di leggi scolastiche locali obbligatorie o che stiano frequentando la scuola;
- ✓ Termisol Termica S.r.l. non utilizza lavoro minorile e monitora sempre, sia attraverso controlli visivi presso i cantieri e/o presso i propri fornitori, o presso terzi, sia attraverso tabulati contabili delle ore (cartellini presenza, rapporti di cantiere, etc.) e/o interviste agli interessati e/o ai loro superiori, che in nessuna circostanza, il totale delle ore trascorse tra scuola, lavoro e spostamenti superino le 10 ore al giorno, e in nessun caso i giovani lavoratori devono lavorare per più di 8 ore al giorno. Ai giovani lavoratori non viene richiesto in alcun modo di lavorare nelle ore notturne;
- ✓ Termisol Termica S.r.l. si impegna a fornire un adeguato sostegno finanziario e/o di altro tipo per porre rimedio a situazioni che coinvolgano bambini e/o giovani lavoratori al fine di permettere che i bambini coinvolti possano frequentare e rimanere a scuola fino all'età prevista dalla definizione di bambino sopra descritta;
- ✓ Nel caso si riscontri la presenza di bambini nei luoghi di lavoro, anche presso fornitori o terzi, Termisol Termica S.r.l. attua immediatamente quanto segue:
  - Proporre o effettuare il licenziamento del bambino;
  - Proporre e agevolare il coinvolgimento dei genitori al fine di condividere un piano di recupero proponendo l'eventuale assunzione di uno dei membri della famiglia;
  - Proporre e agevolare iniziative volte ad erogare un sussidio al bambino al fine di poter frequentare almeno la scuola dell'obbligo, monitorando la frequenza agli studi con il coinvolgimento degli assistenti sociali;
  - Valutare le cause per le quali si sia verificato l'impiego del bambino all'interno dell'azienda con attuazioni di azioni correttive in merito;
  - Comunicare agli stakeholders l'avvenuto rilievo e il relativo piano di rimedio.

Termisol Termica S.r.l. si impegna a non esporre bambini e/o giovani lavoratori a situazioni rischiose o nocive per la loro salute fisica e mentale e per il loro sviluppo, sia all'interno sia all'esterno del luogo di lavoro, valutando i rischi all'interno del Documento di Valutazione del Rischio, formando ed

addestrando i giovani lavoratori, al fine di renderli consapevoli dei rischi generici e specifici delle attività a loro affidate, sia per la propria salute e sicurezza, sia per quella degli altri.

La presente procedura viene pubblicata nel sito aziendale e affissa presso la sede aziendale e presso le bacheche nei cantieri, assieme alle altre politiche aziendali, ed è oggetto di specifica formazione dei lavoratori dell'azienda.

Livorno, 29/03/2021

Il Presidente C.d.A.

**TERMISOL TERMICA S.R.L.**

